

Decreto milleproroghe - Articolo 4, comma 9-octiesdecies.

Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzionamento col Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età comunque entro la predetta data.

domanda: la permanenza in servizio è un diritto oppure può essere negata?

il testo della norma, prevede come presupposto, l'assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, e dice che, su questa base, le Asp possono trattenere in servizio i richiedenti..